

VINCENZO ZENO-ZENCOVICH  
Professore straordinario di Diritto privato comparato nell'Università di Sassari

# IDENTITÀ PERSONALE

Estratto dal  
*Digesto*  
IV Edizione, vol. IX Civile

UTET

© 1993 Unione Tipografico-Editrice Torinese  
Corso Raffaello, 28 - 10125 Torino

Fotocomposizione: Compedit S.r.l.  
Corso Raffaello, 28 - 10125 Torino

## **Identità personale**

**Bibliografia:** si fa rinvio alle note.

**Legislazione:** si fa rinvio al testo.

**Sommario:** 1. Introduzione. - 2. Il percorso dottrinale. - 3. Il percorso giurisprudenziale. - 4. I caratteri distintivi dell'identità personale. - 5. Il fondamento normativo dell'identità personale. - 6. Profili comparatistici. - 7. Conclusioni.

### **1. Introduzione.**

Il termine «identità personale» è inteso in due accezioni; la prima, più risalente, ha un connotato pubblicistico ed è utilizzata per sintetizzare il complesso delle risultanze anagrafiche o contenute in pubblici registri che servono ad identificare il soggetto nei suoi rapporti con la pubblica amministrazione e a distinguerlo dagli altri consociati. La seconda, più recente, è emersa nella dottrina e nella giurisprudenza civilistica ed è utilizzata per una rappresentazione assai più ampia del soggetto comprendente non solo gli aspetti anagrafici di cui prima si è detto, ma anche il complesso delle sue attività e posizioni professionali, culturali, ideologiche, religiose, sociali. In questo senso l'identità personale costituisce una sintesi della «storia» di ciascun soggetto che consente ai consociati di identificarlo con una persona ben precisa la cui vita passata e presente è caratterizzata da talune vicende.

L'emergere e lo svilupparsi della nozione di identità personale in questa seconda accezione sono strettamente connessi a due rilevanti fenomeni socio-giuridici: la diversa sensibilità nei riguardi della protezione giuridica degli aspetti della personalità dopo la seconda guerra mondiale, e la contemporanea progressiva e geometrica diffusione dei mezzi di comunicazione di massa. Si può anzi affermare che, quantomeno per l'esperienza giuridica dell'Europa continentale, la crescente rilevanza dei mass-media ha sollecitato i singoli ordinamenti ad approntare strumenti di tutela della personalità dalla sua esposizione al pubblico cogliendo nuovi profili bisognosi di tutela. Le due vicende emblematiche di questo processo sono la tutela della riservatezza e, appunto, dell'identità personale. Rinviano per la prima all'apposita voce, la rilevanza della seconda si coglie collocandola nel contesto degli strumenti tradizionali di protezione della personalità. Nella scarna disciplina del codice del 1942 i soli aspetti della personalità morale della persona ad essere espressamente

previsti sono il nome (artt. 6-8), l'immagine (art. 10) e il cosiddetto diritto morale d'autore (art. 2755). Peraltro questi ultimi due in maniera assai laconica, con rinvio implicito alla legge sul diritto d'autore (artt. 96 e 97 e art. 20). Quanto all'onore e alla reputazione tanto è radicata la convinzione della loro rilevanza essenzialmente penalistica (artt. 594 ss. c.p.) che viene omessa nel codice civile una espressa disciplina.

È merito della dottrina l'aver proceduto ad una sistemazione delle varie disposizioni in un coerente impianto teorico. In questa opera un ruolo determinante svolgono gli scritti di Francesco Ferrara (*Diritto delle persone e di famiglia* del 1941) e di Adriano De Cupis il cui volume del 1949 — prodromico al suo «*Diritti della personalità*» successivo di un decennio — è significativamente intitolato «*Il diritto all'identità personale*». A tale proposito non può non rimarcarsi che nonostante la forte influenza della dogmatica tedesca e l'ampia diffusione del *Deutsches Privatrechts* di Otto Gierke ove ampio spazio è dedicato al *Personlichkeitsrecht*, nei primi quattro decenni del secolo l'unica monografia civilistica che si registra è quella acuta ma esile di Adolfo Ravà (*I diritti sulla propria persona*, del 1901); emblematico della mutata sensibilità è che, invece, negli ultimi quattro, i titoli dei volumi monografici o collettanei dedicati ai vari aspetti della personalità sono una ventina.

In questo contesto di attenzione diffusa fra gli studiosi e nella giurisprudenza si evidenzia l'insoddisfazione verso una tutela troppo rigida e tipizzata della personalità; in particolare non è difficile cogliere la forzatura cui l'interprete è costretto qualora voglia ricomprendere nella fattispecie penale del reato di diffamazione ogni e qualsiasi inesatta rappresentazione della personalità altrui.

La rete di protezione della personalità così come si presenta dopo la ricomposizione dei vari disposti normativi disseminati nell'ordinamento si presenta lacunosa e ciò in contrasto, anche, con il principio costituzionale della tutela integrale della persona umana.

Le soluzioni possono essere due: o l'estensione analogica della protezione già prevista a nuovi profili latamente riconducibili agli aspetti già tipizzati; oppure la definizione di tali nuovi profili e l'affermazione della loro autonoma tutelabilità.

Tale seconda strada viene perseguita chiaramente per quanto riguarda la riservatezza, mentre per l'identità personale si registra una non univocità di vedute fra la giurisprudenza (la quale opta per la prima soluzione) e la dottrina (la quale sembra, nel complesso, preferire la seconda). E pur nella diver-

genza di conclusioni la vicenda della tutela della identità personale costituisce un esempio di felice connubio fra ricerca scientifica e applicazione giurisprudenziale, nel senso che l'una ha tratto dall'altra spunti di attenta riflessione e di coerente sistemazione (1).

Se per un verso la paternità dell'espressione «identità personale» sembra doversi senz'altro attribuire al De Cupis (anche se non va dimenticata — per l'autorevolezza dello scrittore — la teoria di Ascarelli sulla paternità delle proprie azioni) (2) la sua fortuna si manifesta solo un trentennio più tardi a seguito di una serie di convegni e seminari specificamente dedicati alla questione, nei quali l'autonomia della figura viene esaminata sotto i più diversi aspetti (non solo civilistici, ma anche costituzionali, penali, processuali) e la allora scarsa giurisprudenza viene sottoposta ad una vera e propria dissezione. Nel giro di un breve volgere di anni — la prima metà degli '80 — l'identità personale approda alla Corte di Cassazione, che, con la sentenza 22-6-1985, n. 3769, ne sancisce la rilevanza, anche se con non differenti precisazioni di cui ora si dirà.

(1) Per una ricognizione della evoluzione dei diritti della personalità v. BESSONE-FERRANDO, «Persona fisica (diritto privato)», in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 193; MESSINETTI, «Personalità (diritti della)» in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 355; RESCIGNO, «Personalità (diritti della)», in *Enc. giur.*, XXIV, Roma, 1991. L'opera più completa — anche se in qualche parte risente del peso di un impianto risalente a più di trenta anni fa — rimane DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1982. Per una esposizione più recente DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Tratt. Rescigno*, 2, Torino, 1982, 47 ss. La problematica è affrontata anche nelle varie opere che trattano questo o quell'aspetto della personalità: VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959; SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959; CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972; AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano, 1978; MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984; ID., *Profili del diritto al nome civile e commerciale*, Padova, 1984; GARUTTI, *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Padova, 1983; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985; BRECCIA, in *Comm. Scialoja-Branca*, sub art. 6-9, Bologna-Roma, 1988, 373; DE VITA, in *Comm. Scialoja-Branca*, sub art. 10, Bologna-Roma, 1988, 505.

(2) Esposta nella sua *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano 1960, 271 ss. e 339 ss.

## 2. Il percorso dottrinale.

Il decennio 1980-1990 ha visto una «esplosione» di scritti ed interventi in tema di identità personale: moltissimi in incontri di studi, altri in saggi autonomi, alcuni in opere monografiche. Riordinare il complesso materiale non è facile anche perché l'identità personale è stata esaminata sotto più angoli

visuali: non solo quello civilistico, ma anche costituzionale, internazionalistico, penalistico (3).

Va fatta una prima notazione: il complesso degli scritti raccolti nel volume «*Il diritto all'identità personale*» (sono gli atti del primo seminario genovese dedicato al tema nel 1980) manifesta molte cautele nel riconoscimento di una nuova situazione giuridicamente tutelata e non manca chi (Pace, Fois), espressamente, nega che essa possa godere di una tutela costituzionale. L'orientamento muta assai nel secondo seminario (romano), di alcuni mesi successivo, i cui atti sono raccolti nel volume «*L'informazione e i diritti della persona*» dove si passa da un approccio problematico ad uno sistematico. Gli autori appaiono più impegnati a stabilire i rapporti della nuova figura con quelle più tradizionali in un contesto di generale tutela della persona umana. Quando si arriva poi, nel 1982, ad uno dei più importanti «seminari itineranti», con i quali il dibattito fu portato in varie sedi universitarie, quello di Messina, la consolidazione appare ormai realizzata spostandosi l'attenzione dall'inquadramento alla tutela.

Volendo schematicamente indirizzare il lettore, si rinvia rispettivamente per una elencazione dei problemi e delle loro possibili soluzioni all'introduzione di Alpa e alle conclusioni di Rescigno dell'incontro genovese; per il collegamento con la autorevole teoria ascarielliana della «paternità delle proprie azioni» agli interventi genovese e romano di Auteri; per il profilo dei rimedi alle relazioni messinesi di Panuccio e Scalisi; per le ricche potenzialità del diritto morale d'autore come strumento di tutela dell'identità dell'artista all'intervento romano di Santoro.

Ma soprattutto negli incontri sopra riferiti vi è la costante presenza di quei giudici che come estensori o annotatori hanno contribuito in maniera decisiva all'affermazione della identità personale: è in questi interventi che si rinviene la più convinta affermazione della tutelabilità del nuovo aspetto della personalità, della sua qualificazione come diritto soggettivo inserito nel generale contesto dei diritti della personalità ed il cui referente normativo sovraordinato è costituito dall'art. 2 Cost. Si vedano a tal proposito le comunicazioni di Ajello (Genova) e Dogliotti (Genova e Roma) e, per l'ampiezza dell'esposizione e dell'analisi, la relazione di GIACOBBE, introduttiva del convegno messinese.

Fra i contributi più significativi alla disamina della figura deve essere segnalato quello di Gambaro il cui primo scritto (assieme a quelle coevo di Ruffini Gandolfi) affronta la problematica assumendo come esperienza di confronto quella statunitense sul tort di false light in the public eye. Le conclusioni di quell'autore, sintetizzate in un secondo studio di

qualche anno successivo, manifestano profonde critiche alla configurabilità di un diritto soggettivo sostanziale «ad essere riconosciuti per quello che effettivamente si è», mentre invece quel che dovrebbero essere sanzionati — ma solo con rimedi risarcitori e non inibitori (i quali avrebbero una portata censoria) — sono i messaggi distorcenti la realtà. La identità personale, intesa dunque in senso oggettivo e depurata da pretese soggettivistiche, comprenderebbe anche tutta l'area usualmente tutelata dalla nozione penale di reputazione quale emerge dalle disposizioni in tema di diffamazione.

Sempre per dar conto delle voci che non aderiscono a quel che si potrebbe definire il filone originario va segnalata la ampia indagine monografica di Macioce, la quale pur svolgendosi assumendo come punti di riferimento quelli tradizionali — i principi costituzionali e gli altri aspetti della personalità, cui aggiunge la posizione del lavoratore subordinato e del minore all'interno della famiglia — giunge alla conclusione che l'identità personale non possa configurarsi come autonomo diritto, bensì costituisca un bene suscettibile di tutela nella misura in cui esso sia ricompreso all'interno di singole fattispecie normative già esistenti (quali gli articoli del codice civile o delle leggi speciali sul nome, l'immagine, il diritto morale, ecc.). Una delle conseguenze di tale impostazione è che la creazione di un diritto soggettivo all'identità personale condurrebbe alla «illegittima occupazione di spazi riservati alla libertà di pensiero». Conclusioni queste riecheggianti motivi di perplessità espressi da Falzea nel suo intervento all'incontro messinese.

In una visione complessiva si deve tuttavia osservare che l'opinione prevalente della dottrina — pur fra naturali differenziazioni e qualche polemica (come fra De Cupis e Visintini) — sembra tutto sommato convergente e consenziente sui risultati raggiunti che possono così sintetizzarsi:

a) la Costituzione, ed in particolare il suo art. 2, ha una impronta personalistica e consente l'espansione della sua tutela anche ad aspetti della personalità che l'esperienza sociale mostra essere messi a repentaglio, e ciò sia attraverso un procedimento di estensione analogica della normativa esistente, sia attraverso la configurazione di «nuove» (quanto meno nella loro denominazione) situazioni protette;

b) la tutela della personalità tende a svolgersi sempre più, e comunque più efficacemente; in procedimenti giudiziari civili e con rimedi civilistici, liberandosi da problematiche proprie del diritto e del processo penale;

c) è da condividersi e da sollecitare la tutela del soggetto da rappresentazioni della personalità fatte da

terzi che ne travisino in tutto o in parte, rispetto al presente o al passato, la reale consistenza.

(3) La bibliografia in tema di identità personale è ormai vastissima. Oltre alle opere citate nel paragrafo precedente si v. i tre volumi collettanei ALPA, BESSONE, BONESCHI (a cura di), *Il diritto alla identità personale*, Padova 1981 (con scritti di Boneschi, Marchesiello, Alpa, Bessone, Pizzorusso, Pace, P. Fois, Zatti, Dogliotti, Visintini, Tommasini, Ballestrero, Auteri, Ajello, Giacobbe, Auletta, Mantovani, Spatolisano, Pannella, Guastini, Viterbo, Pardolesi, Rescigno); ALPA, BESSONE, BONESCHI, CAIAZZA (a cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983 (con scritti di Boneschi, Rescigno, Alpa, Roppo, Tommasini, Visintini, D'Angelo, Santoro, Auteri, Castellana, Marchesiello, Auletta, Viterbo, De Martini, S. Fois, Dogliotti, Zatti, Musco, De Giorgi, Scardulla, D'Antonio, Spatolisano, G. Corasaniti, Beria d'Argentine, A. Corasaniti, Denti, Zanuttigh, Giacobbe, Ajello, P. Fois, Cendon): AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale*, Milano, 1985 (con scritti di Giacobbe, Falzea, De Martini, Panuccio, Scalisi, Magazzù, Buccisano, Tommasini, Saitta, De Cupis). Inoltre RUFFINI GANDOLFI, *Mass-media e tutela dell'identità personale. Il problema nel diritto statunitense*, Milano, 1988.

Per una prima elencazione degli articoli e delle note (oltre a quelle citate nel paragrafo successivo) v. ACCIARI, *Il diritto all'identità personale: nuove possibilità di lesione ed emergenza di nuove categorie*, TR, 1988, 152; ALAGNA, *Diritto all'identità personale e risarcibilità del danno non patrimoniale*, GC, 1983, II, 157; ALPA, *Diritti della personalità emergenti: profili costituzionali e tutela giurisdizionale: il diritto all'identità personale*, GM, 1989, 464; ARCESE, *Riflessioni sulla «autonomia del diritto all'identità personale»*, in *Rass. DC*, 1985, 225; BAVETTA, «Identità (diritto alla)», in *Enc. dir.*, XIX, Milano, 1970, 953; BIGLIAZZI GERI, *Impressioni sull'identità personale*, DII, 1985, 561; BILLI, *Diritto all'identità personale e sistema dell'informazione*, DA, 1988, 172; CAROSONE, *È configurabile un autonomo diritto all'identità personale?*, DA, 1985, 329; CATAUDELLA, *Dignità, decoro e identità personale*, DII, 1985, 574; DOGLIOTTI, *Tutela dell'onore, identità personale e questioni di «compatibilità»*, GC, 1980, I, 965; ID., *Diritto all'identità personale, garanzie di rettifica e modi di tutela*, GC, 1981, I, 632; ID., *Un nuovo diritto all'identità personale (A proposito di due recenti convegni)*, GI, 1981, IV, 145; ID., *Violazione o abuso dell'identità personale?*, GC, 1982, I, 826; ID., *Ancora sull'identità personale, la tutela dell'onore e il risarcimento del danno*, GC, 1982, I, 2821; ID., *Identità personale, liquidazione del danno e libertà di stampa*, GI, 1985, I, 2, 13; ID., *Ancora sull'identità personale e sulle garanzie di rettifica*, GI, 1984, I, 2, 123; ID., *Identità personale, onore, reputazione e diritto al nome*, DII, 1985, 579; ID., *I limiti del diritto all'identità personale*, GI, 1986, I, 2, 489; FABIANI, *Diritto al nome e falsa rappresentazione esterna della personalità*, DA, 1981, 398; ID., *La tutela della riservatezza e dell'identità personale ed il diritto d'autore*, DA, 1982, 257; FAJELLA, *Diritto alla «identità personale» e misure privatistiche di tutela*, GM, 1975, I, 246; FERRANDO, *Diritto all'informazione e tutela dell'identità personale: note in margine ad un recente convegno*, GC, 1980, II, 581; FERRI, *Privacy e identità personale*, RDCo, 1981, II, 379; FIGONE, *Il diritto all'identità personale nelle recenti elaborazioni di dottrina e giurisprudenza*, RCP, 1980, 763; ID., *Tutela dell'identità personale e nuove prospettive in tema di diritto all'immagine*, GM, 1981, I, 1264; ID., *Il danno all'identità personale e la sua quantificazione in termini pecuniari*, GM, 1983, II, 743; ID., *Il risarcimento del danno all'identità personale in una pronuncia non conformista*, GC, 1985, I, 534; GAMBARO, *Falsa luce agli occhi del pubblico*

(*False light in the public eye*), RDC, 1981, I, 84; ID., *Ancora in tema di falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Quadr.*, 1988, 301; MASTROPAOLO, *Identità personale e manifestazione del pensiero. Strumenti di tutela*, DII, 1985, 583; NATOLI, *Sul diritto all'identità personale: riflessioni introduttive*, DII, 1985, 561; NIRO, *Vicende giurisprudenziali del diritto all'identità personale*, RCDP, 1983, 665; PARDOLESI, nota a P. Roma, 2-6-1980, FI, 1980, I, 2046; ID., nota a P. Roma, 11-5-1981, FI, 1981, I, 1737; ID., nota a T. Roma 10-3-1982, FI, 1982, I, 1405; PASQUINI, *Identità personale e lesione della reputazione. Appunti in margine ad alcune recenti sentenze*, GI, 1983, I, 2, 189; RUFFINI GANDOLFI, *Il diritto all'identità personale di fronte alla Corte Suprema degli Stati Uniti (il tort di false light)*, RDI, 1981, I, 237; SATURNO, *Il diritto all'identità personale: evoluzione dottrinale e modelli giurisprudenziali*, in *Rass. DC*, 1987, 716; ZAGNONI BONILINI, *Il diritto all'identità personale in assenza di una norma penale*, RCP, 1984, 567.

### 3. Il percorso giurisprudenziale.

Quantunque non manchino decisioni precedenti le cui fattispecie potrebbero ricondursi al paradigma dell'identità personale (4), il landmark case dal quale si fa discendere l'evoluzione giurisprudenziale dell'identità personale è quello Pretura Roma 6-5-1974 Pangrazi e Silvetti c. Comitato Referendum (5).

Nel corso della campagna per il referendum sul divorzio il comitato abrogazionista faceva stampare e diffondere un manifesto raffigurante una coppia in costume regionale con la scritta «I coltivatori il 12 maggio voteranno Sì contro il divorzio». I ricorrenti lamentavano la mancanza di consenso alla diffusione dell'immagine, la circostanza che essi non erano sposati e che erano favorevoli al divorzio.

Il Pretore accoglieva il ricorso sotto un duplice profilo: per violazione del diritto all'immagine e per «violazione del diritto all'identità personale». Con riferimento a quest'ultimo l'estensore espressamente affermava che «l'ordinamento giuridico tutela il diritto di ciascuno a non vedersi disconosciuta la paternità delle proprie azioni, nel più ampio significato, e, soprattutto, a non sentirsi attribuire la paternità di azioni non proprie, a non vedersi, cioè, travisare la propria personalità individuale». Nel caso di specie il travisamento riguardava «le sfere al tempo stesso più elevate e più intime della personalità e, quindi, le convinzioni politiche, etiche, e sociali dell'individuo».

L'ordinanza concludeva che da ciò consegue «un comprensibile sentimento di menomazione della propria reputazione, intesa quest'ultima, così come deve essere, quale proiezione che si intende dare all'esterno della propria personalità» (si tratta di una impostazione che trova la sua più approfondita espressione in una importante ordinanza della stessa Pretura, di poco anteriore) (6).

Quella dell'identità politica è un aspetto che verrà approfondito in molte delle decisioni successive: a cominciare dalla ordinanza del giorno successivo (7) pronunciata a seguito di un ricorso del Pci contro un manifesto antidivorzista il quale — attraverso una maliziosa estrapolazione di frasi, — presentava Palmiro Togliatti quale sostenitore della indissolubilità del matrimonio, e così inducendo ad attribuire al partito ricorrente «ciò che non corrisponde alla sua linea politica elettorale».

In Pretura Torino 30-5-1979, Pannella c. Pci (8) dove al leader radicale veniva (falsamente) addebitato un passato politico di destra, l'ordinanza pur ancorando l'accoglimento del ricorso alla lesione della reputazione svolge un ragionamento in gran parte incentrato sulla tutela dell'identità politica da affermazioni inveritiere ancorché non diffamatorie.

In Pretura Roma 30-5-1980, Martini c. Msi (9) una intervista ad un medico di simpatie politiche di sinistra era stata inserita all'interno di un filmato propagandistico di un partito di destra. L'ordinanza fa espresso riferimento all'«identità politica» quale «uno degli aspetti fondamentali del diritto della personalità», anche se poi nel provvedimento di cui dispone la pubblicazione fa leva soprattutto sul mancato consenso all'utilizzazione dell'immagine.

In due ordinanze (P. Roma 2-6-1980), Aglietta c. Pratesi e c. Zollo, est. Giacobbe (10), il diritto all'identità personale è «inteso come proiezione dell'immagine — *lato sensu* individuata — della persona in riferimento alla sua collocazione nel contesto delle relazioni sociali»: nel primo caso ad un parlamentare era stata addebitata una condotta smentita dagli atti parlamentari (nel secondo la difformità del vero non era così manifesta ed il ricorso veniva rigettato). In sette ordinanze dell'anno seguente (11) la lesione del «diritto all'identità politica» viene affermata o (più spesso) negata con riferimento ad affermazioni circa il contenuto e le conseguenze di una proposta referendaria.

Come si chiarisce nella terza delle ordinanze «il soggetto (sia esso, indifferentemente, persona fisica, persona giuridica, entità associativa non personificata, ma rilevante per l'ordinamento), nella sua proiezione politica e sociale assume una peculiare connotazione, una specifica identità ideologica, ponendosi come titolare di un patrimonio di idee, il quale va tutelato contro eventuali rappresentazioni difformi, suscettibili di stravolgere l'acquisita identità».

In Pretura Roma 12-11-1982 (12) relativa alla erronea attribuzione di una frase ad un uomo politico e conseguente richiesta di pubblicazione coattiva di una rettifica, si ribadisce il concetto di identità per-

sonale «come proiezione, nel campo sociale, dell'immagine della persona, come singolo e come partecipe delle formazioni sociali nelle quali opera e con le quali si identifica, configurata come sintesi di un peculiare modo di atteggiarsi ad esprimersi mediante azioni e pensieri. Diritto che si inserisce nella sfera dei cosiddetti «diritti della personalità», e che trova corposo sostegno nell'art. 2 Cost. poiché costituisce esigenza insopprimibile e fondamentale, nel momento della proiezione sociale dell'individuo, tutelare la sua «immagine» (in senso lato, come sintesi della personalità individuale), da possibili alterazioni». E si collega la disciplina della rettifica a mezzo stampa all'esigenza di tutela dell'identità personale. La conclusione verrà poi confermata dalla sentenza di merito T. Roma 7-11-1984 (13).

Tale collegamento si rinviene nella, di poco successiva, ordinanza Pretura Verona 21-12-1982 (14) relativa alla notizia inveritiera del passaggio in massa di un gruppo politico ad un altro partito. Richiamando adesivamente le pronunce dei pretori romani 6-5-1974 e 2-6-1980 si afferma che integra la lesione dell'identità personale «la diffusione di qualsiasi notizia attributiva di qualcosa che non si è detto e fatto e, in quanto tale, idonea ad alterare l'immagine della persona quale si è definita nella dinamica dei rapporti politico-sociale».

Infine nella panoramica della giurisprudenza sull'identità politica va segnalata la sentenza T. Roma 27-3-1984 (15) ove — sia pure in termini di *obiter dicta* giacché la fattispecie è tipicamente di lesione della reputazione — si afferma il «diritto dell'individuo ad essere garantito nella sua posizione politico-sociale a vedere rispettata la sua immagine di partecipe alla vita associata con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le sue convinzioni ideologiche, morali, sociali, politiche che lo differenziano ed allo stesso tempo lo qualificano (...). È chiaro che l'identità personale di cui si discute deve essere verificata e definita con riscontri obiettivi, in relazione a posizioni accettabili ed emergenti dell'individuo nella società, con esclusione di tutela di idee e convinzioni o patrimoni culturali che rimangono nella sfera intima del soggetto o che il soggetto ritiene di avere ma non ha mai manifestato».

Ci si è soffermati ad esporre con particolare ampiezza questi primi orientamenti giurisprudenziali in tema di identità personale perché da essi emergono due aspetti significativi: la provenienza massiccia delle pronunce dalla Pretura di Roma ed in particolare dalle penne di due fra i suoi giudici più rappresentativi, Preden e Giacobbe, quest'ultimo protagonista anche successivamente nella veste di professore, del dibattito dottrinale; la comunanza delle

fattispecie ritenute lesive, ossia l'attribuzione di posizioni politiche difformi dal vero (o ritenute tali). In questo contesto di iper-attivismo giurisprudenziale e dottrinale si arriva alla decisione Cass., 22-6-1985 n. 3769 (16). Essa è estremamente importante non solo perché, per così dire, «consacra» il nuovo diritto, ma anche per la diversità (parziale) della fattispecie e soprattutto delle argomentazioni svolte nelle sentenze dei gradi precedenti. Il caso era quello di un noto oncologo che si era visto estrapolato da una intervista sulla pericolosità del fumo una frase relativa al male minore rappresentato dalle sigarette a basso contenuto nicotinic, ed inserirla in una *réclame* per una marca di sigarette.

In primo e secondo grado (17), l'accoglimento della domanda del Prof. Veronesi si fonda sulla violazione del diritto al nome: l'uso del nome dell'oncologo era indebito «non però nel senso della usurpazione (nel senso cioè di identificare se stesso con il nome altrui e quindi di indurre i terzi in errore sull'imputazione degli atti che si compiono) ma nel senso più sottile di falsare la rappresentazione esterna della personalità del titolare del nome per quanto si faccia riferimento alla sua identità personale».

Con questi precedenti la decisione della Cassazione sviluppa a fondo l'inquadramento del diritto all'identità personale: distinguendolo — con risultati non dissimili da quelli esposti nel paragrafo successivo — dagli altri aspetti della personalità, individuandone il fondamento normativo nell'art. 2 Cost. il quale «si colloca al centro dell'intero ordinamento costituzionale ed assume come punto di riferimento la persona umana nella complessità ed unitarietà dei suoi valori e bisogni, materiali e spirituali»; tuttavia «il diritto soggettivo dell'identità personale non si inserisce fra i diritti costituzionalmente garantiti, essendo tali soltanto quelli specificamente previsti dalle successive norme della Costituzione. La sua regolamentazione va dedotta, per analogia, dalla disciplina prevista per il diritto al nome, essendo tale figura la più affine al diritto all'identità personale»; ritenendo peraltro insufficiente le disposizioni sul diritto di rettifica giacché esse mirano a garantire un contraddittorio fra più opinioni, più che a reintegrare un pregiudizio subito dal soggetto; ed infine fornendo la sua definizione del diritto: «Ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con la applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato

il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale».

A questo punto si può dire che la figura dell'identità personale esce dalla fase dell'incontro creativo fra dottrina e giurisprudenza per entrare a pieno diritto nel novero degli aspetti della personalità tutelati nel nostro ordinamento accanto a quelli normativamente previsti (reputazione, nome, immagine) o di lunga tradizione dottrinale (riservatezza). Le sue vicende sono varie, com'è naturale avvenga quando figure di recente formazione devono essere applicate da giudici la cui sensibilità e formazione è inevitabilmente diversa.

Non mancano pronunce discutibili (18) ma nel complesso si assiste ad una sedimentazione giurisprudenziale e soprattutto ad una applicazione in settori diversi da quello, necessariamente ipersensibile, delle controversie politiche (19).

Fra le tante Pretura Varese 27-1-1986 (20) relativo ad un libro sulla guerra partigiana ove si riprende la definizione della Cassazione e si fonda il diritto negli artt. 2 e 3 Cost. Pretura Roma 15-11-1986 (21) riscontra la lesione dell'immagine (intesa «come complesso di connotati e qualificazioni che esteriorizzano e individualizzano un certo soggetto») nell'inserimento, senza il consenso dell'autore, di una registrazione di un noto cantante all'interno di un «fustino» di detersivo al fine di promuoverne la vendita. In Pretura Roma 10-2-1988 (22) veniva operato un raffronto fra identità «passata» e identità «presente» per affermare la illiceità della pubblicazione di fotografie di nudo «risalenti ad una fase della carriera ormai superata dalla nuova connotazione artistica e professionale impressa alla attività» delle ricorrenti. In Pretura Roma 21-1-1989 (23) era invece la pubblicazione di fotografie di scena ritraenti una attrice su una rivista «per soli uomini» ad essere ritenuta lesiva dell'identità personale in quanto ingenerava nei lettori la persuasione che l'attrice avesse acconsentito a posare nuda per quel particolare periodico. In Tribunale Pescara 5-10-1989 (24) si ritiene lesiva la attribuzione, inesatta, ad una professionista di un reddito modestissimo (ma si nega ogni tutela risarcitoria). E si potrebbe aggiungere Pretura Roma 18-4-1984 (25) dove si lamentava la lesione dell'identità personale di un noto cantante per l'uso pubblicitario degli indumenti da lui solitamente indossati: ma l'ordinanza si limita a trattare il profilo della lesione dell'immagine.

Una varietà di ipotesi — come si vede — che dimostra la adattabilità della nuova figura ad una molte-

plicità di situazioni ritenute lesive di persone dalla più diversa «identità» (26).

- (4) Ad es. Cass., 7-12-1960, n. 3199, *FI*, 1961, I, 43.  
(5) In *GI*, 1975, I, 2, 514 con nt. di D'ANGELO, *Lesione dell'identità personale e tutela riparatoria*.  
(6) P. Roma, 16-12-1970, *GM*, 1974, 303 con nt. di GUGLIELMETTI, *Fotografia di persona nota e provvedimenti d'urgenza*.  
(7) P. Roma, 7-5-1974, Pci c. Comitato Referendum, *FI*, 1974, I, 3227.  
(8) In *GI*, 1979, I, 2, 600.  
(9) In *FI*, 1980, I, 2048.  
(10) In *FI*, 1980, I, 2046.  
(11) P. Roma, 11-5-1981, Comitato Referendum c. Comitato L. 194/78, c. Zollo, c. Pratesi, c. Udi, c. l'Unità, c. PCI, c. Rai; est. per le prime quattro Preden e, per le altre Giacobbe, *GC*, 1982, I, 817.  
(12) Pannella c. L'Espresso, est. Preden, *GC*, 1983, I, 1008.  
(13) In *DII*, 1985, 215, con nt. di RICCIUTO, *Diritto di rettifica, identità personale e danno patrimoniale all'uomo politico*.  
(14) Ass. radicale veronese c. Vinco, *GC*, 1983, I, 1008.  
(15) In *FI*, 1984, I, 1687.  
(16) Veronesi c. Austria Tabakwerke, *DII*, 1985, 925 con nt. di FIGONE, *Il diritto all'identità personale davanti alla Corte di Cassazione*, e in *NGCC*, 1985, I, 647 con nt. di ZENO ZENCOVICH, nonché in *GC*, 1985, I, 3049 con nt. di MACIOCE, *L'identità personale in cassazione: un punto di arrivo e un punto di partenza*; e di DOGLIOTTI, *Il diritto all'identità personale approda in cassazione*; in *Corr. Giur.*, 1985, 965 con nota di MALINCONICO, *Preservare la propria «identità personale» è un diritto soggettivo*; CATTANEO, *La prima pronuncia della cassazione in tema di diritto all'identità personale*, in *Quadr.*, 1985, 551; PONZANELLI, *Il caso Veronesi e la Corte di Cassazione*, *RCP*, 1985, 586.  
(17) T. Milano, 19-6-1980, *GI*, 1981, I, 2, 373, con nt. di PONZANELLI, *Alcune novità in tema di diritto al nome*; A. Milano, 2-11-1982, *RCP*, 1983, 121.  
(18) Di segno opposto T. Roma, 19-9-1984, *DII*, 1985, 677 con nota di ZENO ZENCOVICH, *Travisamento (giudiziale) dell'identità personale*, ove il diritto viene confuso con l'onore; e T. Roma, 20-3-1987, *DII*, 1988, 416 ove l'esito di un concorso viene considerato lesivo dell'identità personale: si v., sul punto le severe critiche di GAMBARO, *Ancora in tema di falsa luce, ecc.*, cit., 316.  
(19) Ma v. comunque P. Roma, 16-6-1989 e P. Roma, 26-10-1989, *DII*, 1990, 199, con nt. di GIAMPIERI, *La lesione dell'identità del partito politico. Criteri di accertamento e prospettive di tutela*, nonché P. Roma, 23-3-1990, *DII*, 1990, 601; e T. Roma, 26-4-1991, con nt. di CLEMENTE, *La tutela inibitoria del nome e del simbolo del «vecchio» PCI*; tutte aventi ad oggetto l'identità del partito politico.  
(20) In *DII*, 1986, 553.  
(21) In *DII*, 1987, 249.  
(22) In *DII*, 1988, 860.  
(23) In *DII*, 1989, 513.  
(24) In *DII*, 1990, 799, con nt. di TASCONE, *Sulla risarcibilità del danno all'identità personale*.  
(25) Dalla c. Autovox in *FI*, 1984, I, 2030.  
(26) Per una rassegna si v. anche IANNOLO - VERGA, *Il diritto all'identità personale*, *NGCC*, 1987, II, 453.

#### 4. I caratteri distintivi dell'identità personale.

a) A prima vista possono apparire molte somiglianze tra l'identità personale ed altri aspetti della personalità, in particolare con l'immagine, il nome, il diritto morale d'autore e la riservatezza. Tuttavia ad

un più attento esame si colgono anche i molti elementi differenziali che impediscono di confondere le diverse figure.

In relazione all'immagine si rileva innanzitutto che essa è costituita da un elemento materialmente percepibile e riproducibile che identifica il soggetto nella sua apparenza fisica, mentre l'identità personale attiene ad aspetti morali, intellettualmente rappresentabili, della personalità. Ma, soprattutto, l'immagine ha una natura statica, connessa inevitabilmente ai tratti somatici del soggetto e quindi scarsamente determinabile da quest'ultimo, mentre l'identità personale, attenendo ad un complesso di attività materiali e intellettuali poste in essere da un individuo, è da lui dinamicamente delineata e adattata ai più svariati problemi e situazioni. Infine, si può osservare che l'immagine è di solito anonima, nel senso che l'identificazione del soggetto titolare del diritto è contenuta intrinsecamente nella riconoscibilità di un determinato soggetto in una determinata immagine; la liceità del suo uso è quindi subordinata all'accertamento del consenso dell'avente diritto o delle particolari eccezioni di cui all'art. 97 l. d'a. Nell'identità personale, invece, la nominatività della rappresentazione è essenziale, non potendosi altrimenti individuare il soggetto titolare e l'eventuale illecito risiede non nell'uso illegittimo di un attributo della personalità bensì nella sua infedele rappresentazione.

È tuttavia evidente che non sono pochi i casi di sovrapposizione delle due figure, di cui è significativo esempio proprio la prima decisione giurisprudenziale in tema di identità personale; in essa, accanto ad un uso non consentito di una immagine, si verificava una decontestualizzazione della stessa, per cui veniva attribuita ai titolari una identità ideologica opposta a quella da essi detenuta. Come è noto l'inserimento dell'immagine in un contesto diverso da quello nel quale è stata originariamente ritratta costituisce una delle forme più tipiche di sua lesione; si tratta quindi di comprendere se nel caso di specie — sul quale si è poi fondata l'ampia giurisprudenza sul diritto all'identità personale — la enucleazione del nuovo diritto fosse giustificata o meno.

Si è osservato che la decontestualizzazione dell'immagine determina una sua falsificazione; tale considerazione va però precisata nel senso che sovente la manipolazione non tocca il rapporto di riconoscibilità fra soggetto e ritratto, che anzi rimase intatto, bensì quello di identità fra soggetto reale e soggetto rappresentato. Si possono così distinguere due situazioni: la prima nella quale la riproduzione dell'immagine non è più collegata a quei fatti di interesse pubblico o svoltosi in pubblico che la giustificano,



essendosi il soggetto volontariamente esposto alla altrui conoscenza, e quindi si deve ritenere che essa sia priva di consenso: la seconda, nella quale l'uso dell'immagine è un mezzo per conseguire una alterazione della personalità: il soggetto rappresentato è lui medesimo, ma al tempo stesso è trasformato in un'altra persona. In quest'ultimo caso si deve ritenere che ci si trovi di fronte ad una lesione dell'identità personale, in quanto l'immagine ha una funzione strumentale nella realizzazione dell'illecito, che ben poteva essere portato a termine con una semplice manifestazione del pensiero.

Nel caso Pangrazi si erano verificate entrambe le situazioni: una pubblicazione non consentita ed una alterazione della personalità, di modo che l'aver fondato su di essa lo sviluppo della figura dell'identità personale pare corretto, anche se la pronuncia giudiziale in questione non ha operato la distinzione qui illustrata.

b) Evidenti sono i punti di contatto fra diritto al nome e diritto all'identità personale; il nome ha come principale funzione quella di identificazione di un soggetto, ma le differenze sono notevoli. Il nome ha una natura unidimensionale, nel senso che non può presentarsi in modi diversi a seconda delle circostanze ed è, tranne rare eccezioni, immodificabile, a differenza dell'identità personale. Ma, soprattutto, si tratta di comprendere se il nome includa in sé la personalità del soggetto, ovvero invece ne sia solo il segno distintivo. Si deve osservare come ogni riferimento ad un altro soggetto, salvo i casi figurativi o perifrastici, comporti la sua individuazione attraverso un nome; seguendo la tesi dell'omnicomprensività del nome si dovrebbe ritenere che la personalità sarebbe tutelata solo da quelle alterazioni compiute attraverso un riferimento nominativo al soggetto, e non, invece, da quelle di natura ellittica; di fronte a tale incongruenza appare preferibile operare una separazione fra le diverse funzioni che ha il nome: quella diretta è di distinguere un soggetto da tutti gli altri, mentre quella indiretta, metonimica, è di individualizzare la personalità di un soggetto.

Nel primo caso il nome va tutelato da usurpazioni e confusioni, cioè da quelle situazioni in cui viene soppressa quella necessaria distinzione da altri soggetti; nel secondo, invece, l'illecito consiste in una alterazione dei connotati del soggetto, lasciando immutato il nome che da nessun altro viene preso; egli appare altro da sé, senza che altri appaiono essere lui. In questo caso il nome è usato in funzione strumentale ad una lesione della personalità, la quale è solo individualizzata dall'uso di esso, ma in realtà è costituita dal complesso di attività materiali ed ideali del soggetto. L'alterazione non è quindi commisurata al

nome, che è rimasto immutato, bensì ad elementi diversi che si riferiscono alle circostanze nelle quali il nome è stato adoperato.

Il diritto al nome tutela dalle lesioni della funzione diretta di esso, impedendo che altri possano utilizzarlo per identificare sé stessi o altre persone, reali o di fantasia, mentre la funzione indiretta, che potremmo definire meramente appellativa, trova tutela, qualora determini una alterazione della personalità, nell'identità personale.

c) Il diritto morale dell'autore ha anch'esso stretti legami con l'identità personale, anzi, esso in molti casi ne è una esplicazione particolare circoscritta alla personalità dell'autore. È infatti evidente come il diritto alla paternità dell'opera, allo pseudonimo, al ritiro dal commercio costituiscono forme di tutela delle manifestazioni esterne del carattere dell'artista: il soggetto esercitando tali diritti chiede che lo si riconosca per quel che è e per quel che ha fatto e che, nonostante possibili vincoli d'ordine contrattuale, possa sopprimere quelle sue opere che siano diventate contrastanti con la sua identità. Conferma indiretta di questo rapporto che lega l'identità personale al diritto morale viene dal diritto all'integrità dell'opera o dell'esecuzione; infatti è proprio la natura restrittiva delle disposizioni degli artt. 20 e 81 l. d'a. che subordinano la esperibilità di forme di tutela dell'autore e dell'artista alla lesione del suo onore o della sua reputazione, a indicare che altrimenti la particolare estrinsecazione della personalità che si rinviene nell'opera sarebbe protetta contro ogni tipo di manipolazione o modificazione.

d) Il confronto fra riservatezza e identità personale mette invece in evidenza una importante distinzione fra i diversi aspetti della personalità: mentre la riservatezza attiene al complesso delle vicende private del soggetto, sottratte all'altrui scrutinio, l'identità personale consiste nel complesso delle attività pubbliche del soggetto, rilevanti per la connotazione della sua personalità. In questa contrapposizione fra pubblico e privato si condensano le apparenti contraddizioni della personalità, che per un verso vuole rimanere nascosta, al riparo da ingerenze esterne, e dall'altro vuole manifestarsi all'esterno con il massimo di chiarezza possibile; le due aree sono quindi governate da principi opposti, in una il segreto, nell'altra la verità, nell'una l'apparenza, nell'altra la realtà; e parallelamente i rimedi tenderanno ad essere diversi, nell'uno caso di divieto di fare, nell'altro l'obbligo di compiere atti riparatori.

Ma non mancano punti di convergenza, in particolare là dove la combinazione di dati, riservati e non, consenta una «radiografia» di un soggetto mettendo in evidenza la sua identità; ciò può avvenire soprat-

tutto in relazione all'uso di elaboratori elettronici nei quali siano raccolte informazioni di ogni genere, che potrebbero anche essere tutte di natura pubblica, ovvero riguardanti comportamenti e attività dal soggetto svolte in pubblico. Si tratta di comprendere se una tale attività sia suscettibile di ledere la riservatezza, oppure invece l'identità personale: a favore della prima tesi si può sostenere la natura intrinsecamente privata della rappresentazione della personalità che così ne deriva; i singoli dati sarebbero pubblici, il loro complesso sarebbe privato e quindi tutelato dal diritto alla riservatezza. Tale criterio incontra però un ostacolo nella individuazione di un parametro ragionevolmente oggettivo per stabilire quando avvenga questa trasformazione da pubblico a riservato, cioè in che misura le informazioni raccolte devono abbracciare e descrivere l'individuo perché la loro diffusione ne leda la riservatezza.

Ad evitare tale difficoltà pare più percorribile la strada di comprendere questa area all'interno della tutela offerta dal diritto all'identità personale. Cioè, mentre la riservatezza coprirebbe dall'altrui intrusione fatti e comportamenti che per la loro natura o per il luogo ove si svolgono sono da considerarsi protetti, l'identità personale avrebbe la funzione di tutelare il soggetto di raccolte di informazioni, di natura non riservata, sul suo conto, di qualità e quantità tali da diminuire sensibilmente la disponibilità esclusiva del soggetto della propria personalità, nonché di consentirgli di inibirne la divulgazione.

L'identità personale acquisirebbe quindi un ulteriore significato: il potere di disposizione sulle informazioni che riguardano il soggetto e ne delineano la identità, con la conseguenza che chi voglia «appropriarsene» lecitamente necessita del consenso dell'avente diritto, espresso in forma diretta oppure implicita attraverso alcuni comportamenti concludenti. e) Differenze, di non poco conto sussistono, infine, fra identità personale e reputazione: innanzitutto mentre la prima è costituita dalla proiezione sociale della personalità del soggetto e dalla conoscenza che di essa ha la collettività, la seconda rappresenta un giudizio sulla persona espresso dai consociati. La prima figura si presenta quindi come un *prius* rispetto alla seconda, necessario ma non sufficiente. E mentre l'identità attiene solo al momento gnoseologico del rapporto di un soggetto con gli altri, potendosi risolvere in conseguenze positive, negative o neutre, la reputazione attiene al momento critico, nel quale da una conoscenza si trae un giudizio positivo o negativo; ed è solo in questo momento che vi è sovrapposizione fra lesione dell'identità e lesione della reputazione, in una relazione di *minus a maius*,

quando una falsa conoscenza determina un giudizio di disvalore.

Nel primo illecito è compromessa solo la verità, nel secondo anche il valore della persona; ciò rileva anche ai fini dei rispettivi strumenti di tutela, che per l'identità mireranno più a correggere l'errore divulgato, essendo generalmente meno grave il danno e prevalentemente extrapatrimoniale, mentre per la reputazione lo strumento risarcitorio si rileva molto più adeguato, in relazione anche alla sua notevole rilevanza economica per i soggetti produttori di reddito. Inoltre, mentre la reputazione costituisce un interesse solo in parte determinato dal soggetto, perché necessita appunto di un giudizio altrui, che diventa essenziale per determinarne il valore, l'identità è posta senza che occorra un intervento di altri soggetti, attenendo alla mera trasmissione e ricezione da parte di terzi della propria attività materiale ed intellettuale. Nell'uno caso occorrerà dimostrare una diminuzione della reputazione, in base a presunzioni o inizi di prova, nell'altro caso basterà provare l'alterazione della personalità.

##### 5. Il fondamento normativo dell'identità personale.

Si è visto come la Corte di Cassazione abbia indicato come fondamento normativo del diritto dell'identità personale l'art. 7 c.c. pur nel generale contesto dei diritti della personalità tutelati in base all'art. 2 Cost. Tuttavia, come s'è detto nel paragrafo precedente, nella disposizione codicistica si rinviene solo uno dei *possibili* punti di riferimento normativo. E si sottolinea *possibili* e non necessari giacché non è affatto scontato che la lesione dell'identità personale debba essere compiuta attraverso una utilizzazione del nome altrui. Sono proprio i *landmark cases* Pangrazi e Silvetti c. Comitato referendum e Pci. Comitato referendum a darne la conferma: nel primo caso era l'abbinamento dell'immagine con una certa posizione ideologica non conforme a quella dei soggetti ritratti a giustificare l'intervento giudiziale; nel secondo il nome del partito ricorrente — mai nominato nel manifesto antidivorzista — era solo per traslato riconducibile alla maliziosa estrapolazione di una frase del suo defunto segretario generale. E non mancano altri esempi tratti dalla giurisprudenza (Dalla c. Autovox dove non compariva neanche l'immagine ma solo i capi di abbigliamento distintivi del noto cantante) o dalla fantasia (ogni qualvolta il soggetto sia individuato non dal nome ma da altri elementi di riconoscimento quali la provenienza geografica — il «leader di Avellino» —, la qualifica professionale — «L'Avvocato» — o semplicemente un soprannome — «Il re delle evasioni» — insuscettabili di tutela in base agli artt. 7 e ss. c.c. anche

perché liberamente appropriabili da (o affibbiabili a) altri soggetti).

Dunque pare più corretto affermare che il fondamento normativo dell'identità personale (*rectius*: il fondamento della tutela — secondo un approccio di *common law* per cui «remedies precede rights») si rinviene in più di una disposizione fra le quali va segnalata — accanto alle norme sul nome e sull'immagine, e con pari importanza — l'art. 8 della Legge sulla stampa, il quale disciplina il diritto di rettifica. Ciò appare particolarmente vero soprattutto dopo la novellazione di tale articolo avvenuta nel 1981, con la quale si è voluto privilegiare la prospettiva soggettiva di chi «si ritiene leso» con il risultato di svincolare nettamente tutela della reputazione — per la quale occorre provare la falsità e la offensività — e tutela della identità personale per la quale si prescindono completamente e dall'una e dall'altra.

Non è un caso che molte delle decisioni in tema di rettifica indichino appunto l'identità personale come la situazione sostanziale che il rimedio tende a tutelare.

#### 6. Profili comparatistici.

Fra gli scritti di dottrina che hanno marcato l'affermazione dell'identità personale si sono segnalati quelli di Gambaro e Ruffini Gandolfi i quali avevano la peculiarità di affrontare la problematica in una ottica comparatistica analizzando approfonditamente l'esperienza statunitense in tema di «false light in the public eye». Il termine emerge da una risalente quadripartizione compiuta da uno dei più eminenti studiosi americani W. L. Prosser con riferimento agli illeciti contro la *privacy* (le altre classificazioni erano la *intrusion*, la *appropriation* e la *public disclosure of private facts*). Già questo punto di partenza alimenta alcune perplessità: giacché se il soggetto si duole di essere stato esposto ad una «falsa luce» è l'aggettivo che fa premio sul sostantivo anche se, ovviamente, non si può escludere che il soggetto lamenti — inoltre o soprattutto — di essere stato privato della beata oscurità o del ricercato oblio e gettato in pasto alla pubblica notorietà. Ma i due piani — come s'è già detto esaminando gli aspetti distintivi dell'identità personale — appaiono diversi ed anzi antitetici concernenti l'uno la sfera pubblica del soggetto, l'altra la sua sfera intima.

Tuttavia il dissenso appare drasticamente superato dagli sviluppi giurisprudenziali americani i quali hanno con rozza semplificazione equiparato due assolutamente distinti profili della personalità, quali la riservatezza e la reputazione, assoggettando la prima — che in quel paese aveva visto i natali — alla stessa disciplina della seconda: ossia all'esonero di

ogni responsabilità per il mezzo di comunicazione di massa che la violi a meno che ciò non venga fatto con la consapevolezza della falsità dell'addebito o con una sconsiderata noncuranza per la sua verità o falsità. Ora non occorre essersi formati alla scuola del formalismo giuridico, bensì semplicemente avere un po' di buon senso per comprendere come nel caso della riservatezza — tutto al contrario della reputazione — è la verità della notizia ad essere lesiva giacché solo essa rivela la sfera intima del soggetto (se un giornale scandalistico racconta la — inventata di sana pianta — perversa vita sessuale di un artista verrà lesa la reputazione di quest'ultimo e non la sua riservatezza, che invece verrà violata da una descrizione, conforme al vero, dei particolari del suo banalissimo rapporto di coppia).

#### 7. Conclusioni.

L'identità personale, nel breve volgere di anni, appare avere occupato un posto di rilievo fra gli aspetti della personalità cui l'ordinamento offre tutela. Un bilancio dell'esperienza giurisprudenziale fin qui nota appare tutto sommato positivo dissipando le perplessità di chi temeva un uso strumentale e «frivolo» del neonato strumento di tutela. È indubbiamente vero che molti dei casi più risonanti riguardano personaggi notori ma ciò non sembra giustificare la critica che l'identità personale costituisce un rimedio «elitario». È proprio la natura della situazione predetta (erronea rappresentazione dell'altrui personalità) a renderla strumento d'elezione per i soggetti più frequentemente esposti alla luce di *mass media*, ed i vari casi sintetizzati nel panorama giurisprudenziale non hanno nulla da invidiare, per singolarità ed ecletticità nei confronti della pur ricca esperienza nordamericana, così spesso assunta a parametro. Semmai andrebbe evidenziato un non sufficiente utilizzo degli strumenti di tutela, ingenerato dai consueti ostacoli all'accesso della giustizia in Italia, quali la lunghezza dei procedimenti — anche d'urgenza e soprattutto dopo la improvvida «novellazione» del codice di rito —, dalla mancata condanna alle spese al termine della fase cautelare pur favorevole, nonché — per quanto attiene alla rettifica — dalla invertebrata prassi giornalistica di sabotare la possibilità di replica del soggetto che si ritiene leso, costringendolo alla non facile scelta di insistere giudizialmente, con esiti non sempre certi, per la pubblicazione.